

**Allegato "A" al numero 5106 di Raccolta
ICOOR**

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA

Art. 1 - Oggetto e sede

Il Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa, costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 18 settembre 2008 dai Rettori (o da loro Rappresentanti) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino si propone, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11-7-1980 come modificato dall'art.12 della Legge 9-12-1985 n.705, le seguenti finalità generali:

- a) promuovere e coordinare ricerche nel campo della ricerca operativa secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente statuto; promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nazionali nel settore, e valorizzare le sinergie derivanti dalla complementarietà delle competenze disponibili presso le Università consorziate;
- b) favorire la collaborazione tra Università consorziate, Enti di Ricerca e Industrie nazionali ed internazionali.

Il Consorzio ha anche attività esterna.

Il Consorzio ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) dell'Università di Bologna, viale Risorgimento, 2, 40136 Bologna.

Art. 2 - Università Consorziate

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa deliberazione dell'Assemblea, sulla base di norme che saranno indicate nel Regolamento del Consorzio.

Ogni Università consorziata ha diritto a un proprio rappresentante nell'Assemblea.

In virtù della natura dell'oggetto statutario di cui all'Art. 1, ogni rappresentante in Assemblea è professore di ruolo incardinato nel settore 01/A6-Ricerca Operativa, o ha acquisito l'abilitazione nazionale per il ruolo di professore di prima fascia nello stesso settore, o ha chiare competenze nell'ambito della Ricerca Operativa, comprovate da una dichiarazione del consiglio dell'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO).

Art. 3 - Attività del Consorzio

Il Consorzio svolge le seguenti attività:

- a) sviluppo di collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nei campi connessi con le tematiche di ricerca riportate nel successivo Art. 4;
- b) sviluppo di collaborazioni con l'Industria, finalizzate alla valorizzazione industriale di idee e concetti innovativi, alla loro dimostrazione in forma prototipale, e al trasferimento tecnologico;
- c) esecuzione di studi e ricerche su incarico di committenti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi i mezzi e le competenze di cui il Consorzio dispone nel proprio settore applicativo di riferimento;
- d) diffusione e valorizzazione delle competenze del Consorzio, promuovendo la partecipazione delle Università consorziate a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Nello svolgimento delle attività suddette, il Consorzio riveste un ruolo di rappresentanza delle Università consorziate limitatamente alle attività di ricerca riconducibili alle tematiche di cui al successivo Art. 4, e si accredita nei confronti dei committenti come interfaccia unificata di un laboratorio virtuale di-

istribuito geograficamente. Il Consorzio sarà pertanto il contraente dell'attività di ricerca concordata con l'Ente committente e regolerà con apposita convenzione, i cui termini generali sono definiti dal Regolamento di cui al successivo Art. 16, il rapporto con le Università consorziate a cui sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca. A tal fine, il Consorzio si avvarrà delle sole Università consorziate che abbiano una specifica vocazione e competenza nelle aree di ricerca coinvolte dai progetti.

Art. 4 - Tematiche di ricerca

Le principali tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Consorzio riguardano le seguenti aree:

- progetto e sviluppo di modelli, metodi ed algoritmi per l'ottimizzazione ed il supporto alle decisioni;
- studio e sviluppo degli strumenti matematici ed informatici che stanno alla base dei metodi di ottimizzazione;
- applicazione ai sistemi di produzione, trasporto, distribuzione e supporto logistico di beni e servizi, pianificazione, organizzazione e gestione di attività e progetti nonché tutti gli ambiti applicativi caratterizzati da elevata complessità e/o necessità di strumenti di supporto al processo decisionale.

Gli specifici temi di ricerca sono definiti dall'Assemblea, secondo quanto previsto nell'Art. 10 del presente statuto.

Art. 5 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al precedente Art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia una espressa autorizzazione da parte dei consorziati.

Art. 6 - Finanziamenti

Il Consorzio non ha fini di lucro e, per il conseguimento dei propri obiettivi, si avvale:

- 1) dei fondi erogati dalle Università consorziate, e di eventuali fondi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con modalità stabilite tra le Università stesse, ai sensi del settimo e ultimo comma dell'art. 91 "Collaborazione interuniversitaria" del DPR 382/80 (modificato dall'art. 12, DPR 705/85);
- 2) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica da Enti pubblici e privati, dal MIUR, dal CNR, dalla Commissione della Comunità Europee, da altre Amministrazioni statali e da Enti o Organizzazioni pubbliche e private italiane e straniere;
- 3) dei proventi derivanti dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altri Enti o Istituzioni pubbliche e private;
- 4) di eventuali donazioni, lasciti, legati, e liberalità debitamente sottoscritte.

Art. 7 - Patrimonio

Le Università di cui all'Art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con il versamento di una quota di adesione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui all'Art.1.

La quota di adesione è fissata in Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero). Ogni altra Università che, ai sensi dell'Art. 2 lettera b) entri a far parte del Consorzio è parimenti tenuta al versamento della quota di adesione che potrà essere, per tali Università, variata con delibera dell'Assemblea.

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 - Durata, Recesso e Scioglimento

La durata del Consorzio è fissata in dodici anni e potrà essere prorogata previa delibera assunta dagli organi di governo delle Università consorziate. Ogni membro può recedere dal Consorzio previa comunicazione Raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Direttivo del Consorzio nei primi sei mesi dell'anno

finanziario. Il recesso sarà esecutivo a partire dal successivo Anno Finanziario. L'atto di recesso non dà diritto alla restituzione della quota di adesione, restando la stessa nel patrimonio del Consorzio, e non esime il consorziato recedente dal compimento degli obblighi precedentemente assunti verso il consorzio o enti terzi.

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario.

Art. 9 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo Direttivo;
- 3) il Consiglio Scientifico (facoltativo);
- 4) l'Organo di Controllo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberante del Consorzio. Essa è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate, nominato dall'Università secondo i rispettivi ordinamenti tra i professori di ruolo di dimostrata competenza nel settore della Ricerca Operativa.

L'Assemblea:

- 1) Elegge l'Organo Direttivo del Consorzio;
- 2) Elegge il Presidente dell'Assemblea;
- 3) Nomina, su proposta dell'Organo Direttivo, il Consiglio scientifico se è stato adottato quale organo.
- 4) Approva in seduta straordinaria le modifiche di Statuto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti; le proposte di modifica di Statuto vanno avanzate da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea al Presidente, che si incaricherà di inserirle nell'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.
- 5) Approva a maggioranza semplice i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e le modifiche di regolamento; le proposte di modifica dei Regolamenti sono avanzate dall'Organo Direttivo, o da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
- 6) Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore;
- 7) Delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e prende atto dei recessi.
- 8) Delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni con le modalità previste dall'Art. 8;
- 9) Può delegare talune delle sue attribuzioni all'Organo Direttivo, che non riguardino approvazione di bilancio, modifica di statuto o scioglimento del Consorzio, prefissandone i termini, limiti di spesa in materia di convenzioni e contratti di ricerca con Enti pubblici e privati, e le modalità, su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio e specificamente su quanto previsto nel secondo comma dell'Art. 15 del presente statuto per l'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti di diritto privato;
- 10) Può elaborare i piani pluriennali di attività avvalendosi eventualmente del parere consultivo del Consiglio scientifico e sovrintende alla loro attuazione.

L'Assemblea è tenuta nella sede del consorzio o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, e della relazione scientifica sull'attività svolta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta straordinaria quando lo

richieda almeno un terzo dei suoi membri o per iniziativa dell'Organo Direttivo. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. e che sia comunque consentito il collegamento simultaneo dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, ove non sia diversamente specificato.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare in seduta straordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di impedimento da parte del rappresentante dell'Università, così nominato ai sensi del primo comma del presente articolo, a partecipare ad una riunione dell'Assemblea, l'Università in ottemperanza ai propri ordinamenti, verrà rappresentata da un sostituto, a ciò appositamente nominato dalla stessa attraverso idoneo atto di delega.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente all'atto della sua prima convocazione. La carica di Presidente ha la durata di un triennio ed è rinnovabile una sola volta. Egli presiede i lavori dell'Assemblea nel rispetto delle prerogative che ad essa competono ai sensi del presente statuto. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla sua convocazione in seduta ordinaria, o in seduta straordinaria quando sia richiesto dall'Organo Direttivo o da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea. Verifica l'esistenza del numero legale e sottoscrive i verbali delle sedute redatti dall'Organo Direttivo. Il Presidente non svolge funzioni operative e non ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Art. 11 - Organo Direttivo del Consorzio

A seguito della delibera dell'Assemblea avente ad oggetto la scelta delle modalità operative e rappresentative del Consorzio, lo stesso potrà essere gestito, alternativamente:

- da un Direttore;
- da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri, tra cui un Presidente.

L'Organo Direttivo, la cui carica è gratuita, ha la durata di un triennio ed rinnovabile.

L'Organo Direttivo richiede al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, redige i verbali delle riunioni; il Consiglio Direttivo, se costituito, nomina tra i suoi membri il Presidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

La rappresentanza legale del consorzio spetta al Direttore o al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Organo Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività

ed all'amministrazione del Consorzio stesso, redige il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione scientifica annuale.

Il Direttore, il Presidente e i membri del consiglio direttivo:

- sono tenuti a rispettare il principio di non concorrenza;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/2013 ed ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c..

L'Organo Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio con esclusione di quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio Direttivo, se nominato, è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, posta elettronica con avviso di ricevimento.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento e che sia comunque consentito il collegamento simultaneo dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli membri in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente del consiglio.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

F - Delega di poteri

Il Consiglio può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni ad uno o più membri, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di membro Delegato sono cumulabili.

Art. 12 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, se nominato, assiste l'Organo Direttivo con funzioni

consultive su tutte le materie attinenti la ricerca scientifica. Il Consiglio Scientifico, le cui cariche sono gratuite, è composto da membri di riconosciuto prestigio nel campo della ricerca scientifica, in numero non inferiore a tre e non superiore a sette. Il mandato dei componenti del Consiglio Scientifico è triennale. Il Consiglio Scientifico esprime il proprio parere sulle proposte di attività del Consorzio, sulla partecipazione del Consorzio ad iniziative di carattere scientifico, e su ogni altra questione di rilievo scientifico; il Consiglio scientifico fornisce altresì la propria consulenza all'Assemblea nell'elaborazione dei piani pluriennali di attività nonché su ogni altra questione che la stessa ritenga di sottoporli.

Il Consiglio Scientifico assiste l'Organo Direttivo nell'espletamento delle funzioni di cui all'Art. 11, e di quelle a lui delegate dall'Assemblea, come indicato all'Art. 10, punto n. 12.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'assemblea del Consorzio nomina un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale e ne determina il compenso.

In caso di organo collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. In tutti i casi i soggetti nominati dovranno essere in possesso delle qualifiche professionali richieste per la carica di Sindaco nelle società commerciali ed essere iscritti nel registro dei revisori contabili

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria del Consorzio.

Art. 14 - Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. L'Assemblea approva entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione e la relazione accompagnatoria, contenente il programma delle attività scientifiche, predisposta dal Direttore.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo presentato dall'Organo Direttivo, accompagnato dalla relazione, dallo stesso predisposta, sulle attività svolte nell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per conoscenza nei 15 giorni successivi ai termini di scadenza di cui sopra.

Art. 15 - Personale

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Università consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e previa delibera degli organi di appartenenza.

Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti di diritto privato.

Firmato: Mauro Dell'Amico

Firmato: Alberto Buldini (I.S.)